CAF o professionisti. Attenuate le sanzioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità. Soppresso il requisito del numero minimo di dichiarazioni trasmesse

Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come modificato dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, contiene alcune misure in merito ai **requisiti dimensionali ai fini dello svolgimento dell'attività di assistenza fiscale da parte dei CAF** (commi 8-*bis* e 8-*ter* dell'articolo 6) e in materia di **sanzioni per l'infedele asseverazione della dichiarazione precompilata dei redditi effettuata mediante CAF o professionista** (articolo 7-*bis*). Di seguito, il dettaglio delle novelle introdotte.

Requisiti dimensionali per l'autorizzazione all'esercizio di assistenza fiscale da parte dei CAF. Soppresso il requisito del numero minimo di dichiarazioni validamente trasmesse dal centro

I **commi 8-*bis* e 8-*ter* dell'articolo 6** modificano la normativa riguardante i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio di assistenza fiscale da parte dei centri di assistenza fiscale (CAF). In particolare, i commi in esame dispongono **l'abrogazione dell'articolo 7, comma 2-*ter*, del decreto del MEF n. 164 del 1999**, nonché delle sue successive modificazioni recate dall'articolo 35, comma 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014 e dall'articolo 1, comma 949,

lettere *i)* e *l)*, e comma 951, lettera *c)* della legge di stabilità 2016. Conseguentemente vengono soppressi i riferimenti al medesimo requisito contenuti nell'articolo 10, comma 3, del decreto del MEF n. 164

La norma abrogata

L'articolo 7, comma 2-*ter*, del decreto del Ministero delle finanze n. 164 del 31 maggio 1999 (*Regolamento recante* ***norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale*** *per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*) recava uno dei **requisiti** che dovevano essere soddisfatti dai Centri di assistenza fiscale (CAF) ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate. Il comma era stato inserito dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 175 del 2014 e modificato dall'articolo 1, comma 951, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015). In particolare, la disposizione richiedeva che l'Agenzia delle entrate dovesse verificare annualmente che la **media delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro di assistenza** fiscale nel triennio precedente fosse stata **almeno pari all'uno per cento della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse** dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio. Per i centri di assistenza fiscale riconducibili alla medesima associazione od organizzazione o a strutture da esse delegate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il requisito indicato veniva considerato complessivamente. Tale requisito è stato confermato per i CAF autorizzati successivamente al 13 dicembre 2014 dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2014, così come modificato dall'articolo 1, comma 949, lettere *i)* e *l)* della legge di stabilità 2016, il quale prevedeva, tuttavia, un margine di flessibilità ai fini del rispetto del requisito pari a uno

scostamento massimo del 10 per cento. La stessa norma ha esteso tale requisito ai CAF autorizzati prima del 13 dicembre 2014 limitatamente alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2015, 2016 e 2017.

Presentazione della dichiarazione precompilata effettuata mediante CAF o professionista. Attenuate le sanzioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità

L'**articolo 7-*bis*** (di seguito riportato)**, riduce le sanzioni** previste in materia di **infedele asseverazione o visto di conformità** nel caso di presentazione della **dichiarazione precompilata** effettuata mediante **CAF o professionista**.

In particolare, il **comma 1, lettera *a),* sostituisce** la lettera *a)* dell'articolo 39, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 **(di seguito riportato)**, disponendo che i responsabili dei centri di assistenza fiscale (Caf) e i professionisti che rilasciano un **visto infedele relativamente a una dichiarazione dei redditi** di possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati presentata con le modalità previste dalla disciplina per l'assistenza fiscale, **non sono tenuti al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi** che sarebbero stati richiesti al contribuente in caso di controllo formale delle dichiarazione; essi sono invece tenuti al **solo pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata**, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

La nuova lettera *a*) dell'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificata decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, prevede, inoltre, che qualora il centro di assistenza fiscale o il professionista trasmettano una **dichiarazione rettificativa** del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmettano una comunicazione dei dati relativi alla

rettifica, e sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con una comunicazione in via telematica da parte dell'Agenzia delle entrate, **la somma dovuta è ridotta secondo la disciplina del ravvedimento.** Infine, la predetta lettera *a)* dell'articolo in commento introduce un nuovo periodo alla lettera *a)* dell'articolo 39, disponendo che le sanzioni previste nel comma in esame **non sono oggetto della maggiorazione** di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ovvero dell'**aumento fino alla metà** nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole o in dipendenza di adesione all'accertamento di mediazione e di conciliazione.

La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 7-*bis* in esame, al fine di **coordinamento** con le norme della nuova lettera *a)* dell'articolo 39, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, **sopprime** le lettere a-*bis*) e a-*ter*) dello stesso articolo, che disponevano rispettivamente che se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità previste dalla disciplina per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale e dai professionisti non si applica la **sanzione amministrativa** e che nell'ipotesi di dichiarazione rettificativa il contribuente è tenuto al versamento della **maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi**.

Il comma 2 dell'articolo 7-*bis*, infine, **sostituisce** il comma 3 dell'articolo 5, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 **(di seguito riportato)**, in materia di semplificazioni fiscali, disponendo che è **a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi** dovuti a seguito del controllo formale non innovando la disciplina del controllo della dichiarazione precompilata. Resta quindi fermo che nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei

confronti di tali ultimi soggetti anche con riferimento ai dati relativi agli oneri forniti da soggetti terzi indicati nella dichiarazione precompilata e che il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni è effettuato nei confronti del contribuente.

Si riporta il testo dell'articolo 7 *–bis* (*Sanzioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità)* del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28/01/2019) conv., con mod., dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 29/03/2019)

Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA

Art. 7-*bis*
Sanzioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità

1. All'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 **(1)**, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano il visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione di cui al periodo precedente e i soggetti di cui all'articolo 35 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Costituiscono

titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al periodo precedente. Eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria. Sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3-*ter*, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. In tal caso la somma dovuta è ridotta ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La violazione è punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-*ter* e seguenti del medesimo decreto, nonché in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e in caso di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La violazione è punibile a condizione che non trovi applicazione l'articolo 12-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta

sanzione. Le sanzioni di cui al presente comma non sono oggetto della maggiorazione prevista dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472»;

b) le lettere *a-bis)* e *a-ter)* sono abrogate.

2. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 **(2)**, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi. Il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni è effettuato nei confronti del contribuente»**.**

Nota (1)

D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni

Art. 39
Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie:

a) **ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano il**

visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 (1)**, non si applica la sanzione di cui al periodo precedente e i soggetti di cui all'articolo 35 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al periodo precedente. Eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria. Sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3-*ter*, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164** (2)**, il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. In tal caso la somma dovuta è ridotta ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La violazione è punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-*ter* e seguenti del medesimo decreto, nonché in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e in caso di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La violazione è punibile**

a condizione che non trovi applicazione l'articolo 12-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (3)**. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione. Le sanzioni di cui al presente comma non sono oggetto della maggiorazione prevista dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472** (4)**.** *(Lettera così sostituita dall'art. 7-bis, comma 1, lett. a), del DL 28/01/2019, n. 4, conv., con mod., dalla L 28/03/2019, n. 26, alla precedente che si riporta: «a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano il visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele si applica, la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Salvo il caso di presentazione di dichiarazione rettificativa, se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, i soggetti indicati nell'articolo 35 sono tenuti nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al periodo precedente. Eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria. Sempreché l'infedeltà del*

visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate; in tal caso la somma dovuta è pari all'importo della sola sanzione riducibile ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La violazione è punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonché in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La violazione è punibile a condizione che non trovi applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione;». In precedenza il periodo da «Sempreché l'infedeltà» fino a «18 dicembre 1997, n. 472.» era stato così sostituito ai precedenti «Se entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa il CAF o il

professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, la somma dovuta è pari all'importo della sola sanzione. La sanzione è ridotta a un nono del minimo, se il versamento è effettuato entro la stessa data del 10 novembre.» dall'art. 7-*quater*, comma 48, del DL 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L 01/12/2016, n. 225. In precedenza le parole «a un nono del minimo» erano state così sostituite alle precedenti «nella misura prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472» dall'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158*)*

[*a-bis) se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione amministrativa di cui al primo periodo della lettera a);****]*** (Lettera abrogata dall'art. 7-*bis*, comma 1, lett. *b)*, del DL 28/01/2019, n. 4, conv., con mod., dalla L 28/03/2019, n. 26)

[*a-ter) nell'ipotesi di dichiarazione rettificativa di cui al comma 1, lettera a), il contribuente è tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi.****]*** (Lettera abrogata dall'art. 7-*bis*, comma 1, lett. *b)*, del DL 28/01/2019, n. 4, conv., con mod., dalla L 28/03/2019, n. 26)

b) al professionista che rilascia una certificazione tributaria di cui all'articolo 36 infedele, si applica la sanzione amministrativa da euro 516 ad euro 5.165. In caso di accertamento di tre distinte violazioni commesse nel corso di un biennio, è disposta la sospensione dalla facoltà di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni. La medesima facoltà è inibita in caso di

accertamento di ulteriori violazioni ovvero di violazioni di particolare gravità; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione.

1-*bis*. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-*bis*, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di un importo pari alla sanzione irrogata e alle altre somme indicate al comma 1. *(Le parole «di un importo pari alla sanzione irrogata e alle altre somme indicate al comma 1» sono state così sostituite alle precedenti «di una somma pari alla sanzione irrogata» dall'art. 1, comma 957, della L 28/12/2015, n. 208, a decorrere dal 01.01.2016)*

2. Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-*bis* sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ciascun anno solare di riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla medesima direzione regionale. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.

3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 37, commi 2 e 4, ai sostituti di imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.582.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 33, comma 3, è sospesa, per un periodo da tre a dodici mesi, quando sono

commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, nonché quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta la revoca dell'esercizio dell'attività di assistenza; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare.

4-*bis*. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non impedisce l'applicazione della sospensione, dell'inibizione e della revoca.

4-*ter*. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta l'applicazione della sanzione da 516 a 5.165 euro.

(1) Si riporta il **testo dell'art. 13, del DM 31/05/1999, n. 164**, recante: «*Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*»

Art. 13
Modalità e termini di presentazione della dichiarazione dei redditi

1. I possessori dei redditi indicati al comma 1, dell'articolo 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, possono adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e le schede ai fini della destinazione del 4 e dell'8 per mille dell'IRPEF:

a) entro il 7 luglio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta,

che intende prestare l'assistenza fiscale; *(Le parole «entro il 7 luglio» sono state così sostituite alle precedenti «entro il mese di aprile» dall'art. 4, comma 2, lett. a), n. 1), del D.Lgs. 21/11/2014, n. 175)*

b) entro il 23 luglio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo. *(Le parole «il 23 luglio» sono state così sostituite alle precedenti «il 7 luglio» dall'art. 1, comma 934, lett. a), della L 27/12/2017, n. In precedenza le parole «entro il 7 luglio» erano state così sostituite alle precedenti «entro il mese di maggio» dall'art. 4, comma 2, lett. a), n. 2), del D.Lgs. 21/11/2014, n. 175. In precedenza le parole «mese di maggio» erano state così sostituite alle precedenti «15 giugno» dall'art. 37, comma 12, lett. a), del DL 04/07/2006, n. 223, conv., con mod., dalla L 04/08/2006, n. 248, a decorrere dal 01.05.2007. In precedenza le parole «15 giugno» sono state così sostituite alle precedenti «mese di maggio» dall'art. 1, comma 1, lett. a), del DM 28/02/2003, n. 46)*

2. I contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell'anno di presentazione della dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi rivolgendosi al sostituto, se il contratto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio, ovvero, ad un CAF-dipendenti se il contratto dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio, e purché siano conosciuti i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio. Il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato può adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi rivolgendosi al sostituto d'imposta ovvero ad un CAF-dipendenti se il predetto contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno cui si riferisce la dichiarazione al mese di giugno dell'anno successivo. *(Il periodo da «Il personale della scuola con contratto di lavoro» fino a «mese*

di giugno dell'anno successivo.» è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, del DM 07/05/2007, n. 63)

3. I possessori dei redditi indicati all'articolo 49, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione con le modalità di cui alla lettera *b)*, del comma 1, del presente articolo a condizione che:

a) il rapporto di collaborazione duri almeno dal mese di giugno al mese di luglio dell'anno di presentazione della dichiarazione;

b) siano conosciuti i dati del sostituto di imposta che dovrà effettuare il conguaglio.

4. I coniugi non legalmente ed effettivamente separati, non in possesso di redditi di lavoro autonomo o d'impresa di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del citato testo unico delle imposte sui redditi, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità di cui ai commi da 1 a 3, anche presentando dichiarazione in forma congiunta, purché uno dei coniugi sia in possesso di redditi indicati nei commi 1 e 3.

4-*bis*. Qualora dalla liquidazione della dichiarazione emerga un credito d'imposta, il contribuente può indicare di voler utilizzare in tutto o in parte l'ammontare del credito per il pagamento di somme per le quali è previsto il versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. *(Comma aggiunto dall'art. 1, comma 617, lett. c), della L 27/12/2013, n. 147, a decorrere dal 01.01.2014)*

5. Non possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi ai sensi del presente articolo:

a) i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione

dell’imposta regionale sulle attività produttive, la dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e la dichiarazione di sostituto d’imposta;

b) i titolari di particolari tipologie di redditi annualmente individuati con il decreto direttoriale di approvazione del modello di dichiarazione dei redditi.

6. Le dichiarazioni dei redditi ed i relativi prospetti di liquidazione devono essere redatti su stampati conformi a quelli approvati con provvedimento amministrativo. *(Le parole «provvedimento amministrativo» devono intendersi così sostituite alle precedenti «decreto del Dipartimento delle entrate» dall’art. 1, comma 4, lett. c), del DM 30/07/2001, n. 346)*

(2) Si riporta il **testo dell’art. 26, del DM 31/05/1999, n. 164**, recante: «*Regolamento recante norme per l’assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*»

Art. 26
Modalità di esecuzione dei controlli

1. Per il controllo formale delle dichiarazioni, di cui all’articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall’articolo 13 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono definiti appositi criteri selettivi finalizzati a verificare la correttezza del visto di conformità rilasciato.

2. In sede di programmazione dell’attività di controllo e di verifica, sono definiti appositi criteri selettivi finalizzati a riscontrare la correttezza della certificazione rilasciata.

3. In caso di controllo o di richiesta di documenti e di chiarimenti al contribuente, salvo quanto previsto nel comma 3-*bis*, sarà contestualmente informato anche il responsabile dell'assistenza fiscale o il professionista che ha rilasciato il visto di conformità, ovvero il certificatore. *(Le parole «, salvo quanto previsto nel comma 3-bis» sono state inserite dall'art. 1, comma 617, lett. e), n. 1), della L 27/12/2013, n. 147, a decorrere dal 01.01.2014)*

3-*bis.* Ai fini della verifica del visto di conformità, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di trasmissione della dichiarazione, l'Agenzia delle entrate trasmette in via telematica le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni di cui all'articolo 13 al centro di assistenza fiscale e al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformità, per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate entro sessanta giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti. *(Comma così sostituito* **(1)** *dall'art. 6, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 21/11/2014, n. 175, al precedente che si riporta: «3-bis. Le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni di cui all'articolo 13 sono trasmesse in via telematica, almeno sessanta giorni prima della comunicazione al contribuente, al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformità per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni recate dal presente comma.»*. In precedenza il comma era stato aggiunto dall'art. 1, comma 617, lett. *e)*, n. 2), della L 27/12/2013, n. 147, a decorrere dal 01.01.2014)

3-*ter.* L'esito del controllo di cui al comma 3-*bis*, è comunicato in via telematica al centro di assistenza fiscale

e al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo del visto di conformità entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. *(Comma aggiunto* **(1)** *dall'art. 6, comma 2, lett. d), del D.Lgs. 21/11/2014, n. 175)*

3-*quater.* Le somme che risultano dovute a seguito dei controlli di cui al comma 3-*bis*, possono essere pagate entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 3-*ter*, con le modalità indicate nell'articolo 19, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In tal caso, l'ammontare delle somme dovute è pari all'imposta, agli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione e alla sanzione di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta a due terzi. Per la riscossione coattiva delle somme si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con riferimento alle somme dovute ai sensi dell'articolo 36-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. *(Comma aggiunto* **(1)** *dall'art. 6, comma 2, lett. d), del D.Lgs. 21/11/2014, n. 175)*

(1) – Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 21/11/2014, n. 175, le disposizioni di cui al presente art. 26 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come modificate dal comma 2 del sopracitato art. 6, del D.Lgs. n. 175/2014, si applicano a decorrere dall'assistenza fiscale prestata nel 2015. Per l'attività di assistenza fiscale prestata fino al 31 dicembre 2014, continuano ad applicarsi le disposizioni del presente art. 26 nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dallo stesso

comma 2 del sopracitato art. 6, del D.Lgs. n. 175/2014.

(3) Si riporta il **testo dell'art. 12-*bis*, del *DPR 29/09/1973, n. 602***, *recante:* «*Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito*»

Art. 12-*bis*
Importo minimo iscrivibile a ruolo **(1)**

1. Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila; tale importo può essere elevato con il regolamento previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

(1) – Articolo inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01.07.1999.

(4) Si riporta il **testo dell'art. 7, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472**, recante: «*Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*»

Art. 7
Criteri di determinazione della sanzione **(1)**

1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.

2. La personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti fiscali.

3. Salvo quanto previsto al comma 4, la sanzione è aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento di mediazione e di

conciliazione. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.

4. Qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo.

4-*bis*. Salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà.

(1) – Articolo così modificato dall'art. 16, comma 1, lett. *c)*, del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158 **(in *"Finanza & Fisco" n. 20/2015, pag. 1497*)**.

Nota (2)

D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175

Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata

Art. 5
Limiti ai poteri di controllo

1. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, senza modifiche non si effettua il controllo:

a) formale sui dati relativi agli oneri indicati nella

dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi di cui all'articolo 3. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni;

[b) di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 **(1)**.*]* (Lettera abrogata dall'art. 1, comma 949, lett. *h)*, della L 28/12/2015, n. 208, con effetto per le dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall'anno 2016, relative al periodo di imposta 2015)

2. Nel caso di presentazione, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, della dichiarazione precompilata con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non operano le esclusioni dal controllo di cui al comma 1, lettera *a)*.

3. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi. Il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni è effettuato nei confronti del contribuente. *(Comma così sostituito dall'art. 7-bis, comma 2, del DL 28/01/2019, n. 4, conv., con mod., dalla L 28/03/2019, n. 26, al precedente che si riporta: «3. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata. Resta fermo il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno*

diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.»)

3-*bis*. Nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l'Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi. *(Comma inserito dall'art. 1, comma 949, lett. f), della L 28/12/2015, n. 208)*

(1) Si riporta il **testo dell'art. 1, commi 586, 587, 588 e 589, della L 27 dicembre 2013, n. 147**, recante: «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*»

Art. 1, commi 586, 587, 588 e 589

***[586.** Al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da parte dei sostituti d'imposta nell'ambito dell'assistenza fiscale di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché di quelli di cui all'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,*

dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'Agenzia delle entrate, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, ovvero dalla data della trasmissione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini, effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.] (Comma abrogato dall'art. 1, comma 956, della L 28/12/2015, n. 208, con effetto per le dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall'anno 2016, relative al periodo di imposta 2015)

***[587.** Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo di cui al comma 586 è erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre il settimo mese successivo alla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione di cui ai citati articoli 16 e 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, ovvero alla data della trasmissione della dichiarazione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.]* (Comma abrogato dall'art. 1, comma 956, della L 28/12/2015, n. 208, con effetto per le dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall'anno 2016, relative al periodo di imposta 2015. In precedenza le parole da «non oltre il settimo mese» fino a «alla scadenza di detti termini» erano state aggiunte dall'art. 1, comma 726, della L 23/12/2014, n. 190)

588. Per quanto non espressamente previsto dai commi 586 e 587, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

589. Le disposizioni di cui ai commi da 586 a 588 si

applicano alle dichiarazioni presentate a partire dal 2014.

Art. 29
Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

***Link* al testo integrale del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, conv., con mod., dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante: «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni».**